



STUDIO PIRINU
Consulenti del Lavoro

DOTT. GIUSEPPE PIRINU Tel. 079/670790 – 079/630021 – 079671571
CONSULENTE DEL LAVORO Fax: 079/634212
VIA GIOVANNI XXIII, 13 Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) Partita IVA: 01287790909

E-mail: info@studiopirinu.it P.E.C.: g.pirinu@consulentidellavoropec.it

n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari

www.studiopirinu.it

Ai Sig.ri Clienti dello Studio

Circolare n. 2 del 9/03/2020

OGGETTO: Emergenza “Coronavirus” – Proroga Scadenze – Indicazioni Operative.

L'emergenza coronavirus non poteva che portare significanti ripercussioni nel mondo del lavoro e segnatamente nella gestione ed amministrazione del personale dipendente. Le disposizioni Normative e di Prassi succedutesi fino ad ora consentono di fare un quadro, sia pur provvisorio, della situazione.

Nel merito si segnala che in base all'art. 8 del D.L. 2 marzo 2020 n.9, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, sono sospesi - per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del predetto Decreto Legge (2-3-2020) e il 30 aprile 2020 - i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali/assistenziali e dei premi INAIL. Questi versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e/o interessi, entro il prossimo 31 maggio. Non si fa luogo al rimborso di somme eventualmente già versate. Inoltre, come previsto all'art. 5 dello stesso Decreto, sono sospesi per tutti i datori di lavoro ricompresi nella c.d. **“zona rossa”** i termini di pagamento e gli adempimenti relativi ai contributi INPS e premi INAIL aventi scadenza nel periodo 23.02.2020-30.04.2020. Questi pagamenti e adempimenti possono essere effettuati a far tempo dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione (fino ad un massimo di 5 rate) senza applicazione di sanzioni e/o interessi. Sempre per i datori di lavoro ricompresi nella zona rossa, il Decreto MEF 24.02.2020 prevede che questi non debbano operare ritenute fiscali sui salari e stipendi dei loro dipendenti fino alla fine del mese successivo a quello in cui le aziende cesseranno di essere ricomprese nelle predette aree.

Di estremo interesse risulta anche l'analisi delle ipotesi di assenza dei lavoratori quali conseguenza della diffusione dell'epidemia da “coronavirus”. Varie sono le situazioni che si possono venire a creare. In caso di assenza conseguente all'ordine della “Pubblica Autorità”, o di sospensione dell'attività per divieto di operare in alcune zone o di “quarantena volontaria”, si verificano ipotesi che impediscono ai lavoratori di recarsi sul posto di lavoro. In queste evenienze l'assenza è da ascrivere a “ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore” per cui questi ha diritto alla retribuzione. Per la gestione di queste fattispecie è stata chiesta l'emanazione di un provvedimento che possa prevedere l'intervento della cassa integrazione ordinaria anche per le piccole aziende. Altra situazione si verifica ove il lavoratore sia posto in quarantena obbligatoria il che integra un quadro di assenza per malattia. Ipotesi residuale infine postula il caso di assenza per “paura di contagio”. La fattispecie è da ascrivere senz'altro ad una assenza ingiustificata con conseguente applicazione della sanzioni disciplinari previste.

L'attuale disciplina emergenziale pone, inoltre, i datori di lavoro nelle condizioni di doversi attenere a regole e disposizioni disciplinate dalle leggi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, costringendoli finanche ad obblighi di notifica nei confronti delle Autorità Sanitarie.

Si evidenziano di seguito, quantunque in maniera indicativa e non esaustiva, i principali obblighi:

- ✓ collaborazione con le Autorità Sanitarie;
- ✓ distribuzione DPI (dispositivi protezione individuali);
- ✓ aggiornamento DVR (documento valutazione rischi);
- ✓ aggiornamento DUVRI (rischi da interferenze);
- ✓ informazione ai dipendenti (avvisi in luogo visibile di cartelli con le prescrizioni de legge);
- ✓ disinfezione ambienti di lavoro (ad esempio messa a disposizione di disinfettanti per le mani);
- ✓ rinvio di riunioni che comportino assembramenti;
- ✓ limitazioni agli accessi aziendali;
- ✓ attivazione "smart working" (possibilità in alcuni casi per i dipendenti di lavorare da casa);
- ✓ annullamento di trasferte lavorative salvo non siano indispensabili.

Da ultimo si richiama la previsione di cui all'Art. 2, lettera "s" del DPCM 8 Marzo 2020, secondo la quale *"qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie"*.

Di estremo interesse, inoltre, il via libera unanime del Consiglio Regionale Sardo al testo di legge che stanziava circa 25 milioni di euro per le piccole imprese del turismo danneggiate dall'emergenza "coronavirus".

Il rapido, purtroppo, contagio del virus (tecnicamente chiamato "CODIV-19") ha colto di sorpresa il nostro paese dandoci poco tempo per affrontare l'emergenza. Per cui la normativa è in continua evoluzione, anche giornaliera. Per questa ragione si renderanno necessarie ulteriori informative che non mancheremo di inviarvi, anche sotto forma di newsletter, al fine di potervi aggiornare costantemente e tempestivamente sulle novità in materia.

Rimaniamo come di consueto a disposizione per ogni eventuale ragguaglio o informazione dovesse rendersi necessaria, approfittando dell'occasione per salutarvi cordialmente.

DOTT. GIUSEPPE PIRELLA

